

CAPITOLO 7**TRANSAZIONI DI CAPACITÀ E DI GAS**

7.1 SOGGETTI ABILITATI	134
7.2 CESSIONI E SCAMBI DI CAPACITÀ E GAS.....	134
7.3 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CESSIONE E SCAMBIO.....	135
<i>7.3.1 Richiesta di cessione e/o scambio della Capacità</i>	<i>135</i>
<i>7.3.2 Richiesta di cessione e/o scambio di Prestazione</i>	<i>135</i>
<i>7.3.3 Richiesta di cessione e/o scambio del Gas.....</i>	<i>136</i>
<i>7.3.4 Termini ed Efficacia della richiesta di transazione.....</i>	<i>137</i>
7.4 CESSIONI DI GAS PER IL BILANCIAMENTO	138
7.5 TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ E/O DEL GAS CEDUTI/SCAMBIATI	139
7.6 ONERI.....	140
7.7 TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO.....	140140
7.7.1 Efficacia del Trasferimento.....	141141
7.7.2 Titolarità della capacità trasferita.....	141141

Formattato: Barrato, Evidenziato

Formattato: Barrato

7.1 SOGGETTI ABILITATI

Le transazioni di Capacità e/o di Gas possono avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere ai Servizi di stoccaggio dell'Impresa di Stoccaggio, così come indicato al capitolo 5 "Conferimento di Capacità di stoccaggio". Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere al servizio è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

L'Utente cedente rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio per il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da parte dell'Utente cessionario.

7.2 CESSIONI E SCAMBI DI CAPACITA' E GAS

La cessione e/o lo scambio di Capacità Conferita agli Utenti nonché la cessione e/o lo scambio del Gas immesso in stoccaggio sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimenti dell'Autorità.

Sino all'approvazione di tali provvedimenti, la cessione e lo scambio di capacità e di Gas sono regolati da quanto segue.

La cessione e/o lo scambio possono avvenire in termini di:

1. Capacità di Spazio (S);
2. Capacità di Spazio (S) e Capacità di Erogazione (CE)
3. Capacità di Iniezione (CI);
4. Prestazione di Erogazione (PE);
5. Prestazione di Iniezione (PI);
6. Extrapunta di Erogazione;
7. Punta Incrementale Interrompibile mensile (PII_M);
8. Gas;
9. Combinazione di cui ai precedenti punti.

Le suddette transazioni possono avvenire solo a favore di Utenti e/o Richiedenti aventi i requisiti per l'accesso alla tipologia di prestazione oggetto della cessione. A titolo di esempio, la cessione di capacità per il servizio minerario potrà avvenire solo tra soggetti che possiedano i requisiti di cui ai paragrafi 5.2.2 e 5.7.2.1 del capitolo "Conferimento di capacità di stoccaggio".

7.3 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CESSIONE E SCAMBIO

7.3.1 Richiesta di cessione e/o scambio della Capacità

La richiesta di cessione e/o scambio della Capacità deve pervenire secondo le modalità definite al paragrafo 7.3.4 e deve contenere le seguenti informazioni:

1. Le Capacità di stoccaggio oggetto della cessione e/o scambio;
2. Le Parti coinvolte;
3. La data di inizio della cessione e/o scambio;
4. L'Utente cui fatturare gli oneri di gestione della transazione, se diverso dall'Utente cedente.

La cessione delle Capacità di stoccaggio ha validità dalla data indicata nella richiesta sino alla fine dell'Anno Termico in corso.

Le cessioni di Spazio sono consentite solo se l'Utente cedente ha una giacenza inferiore allo Spazio conferito, in caso contrario la cessione di Spazio dovrà essere combinata ad una cessione di Gas.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 7.4, le cessioni di solo Spazio sono consentite durante il solo Periodo di Iniezione e non implicano una variazione alla Prestazione di Erogazione se non nei casi di cessione anche della quota parte di CE.

Durante il Periodo di Erogazione sono consentite le cessioni di Spazio di cui al Punto 2 del paragrafo 7.2.

Per cessione delle capacità CE e CI, si intende la cessione della quota di capacità conferita e della Prestazione che ne consegue dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento e dei profili di utilizzo.

7.3.2 Richiesta di cessione e/o scambio di Prestazione

La richiesta di cessione delle Prestazioni di cui ai punti dal 4) al 7) del paragrafo 7.2 del presente capitolo deve pervenire secondo le modalità definite al paragrafo 7.3.4 e deve contenere le seguenti informazioni:

1. La quota parte della Prestazione oggetto della cessione e/o scambio con dettaglio giornaliero;
2. Le Parti coinvolte;
3. L'Utente cui fatturare gli oneri di gestione della transazione, se diverso dall'Utente cedente.

Nei giorni in cui è in vigore la transazione tra gli Utenti, l'Utente cessionario avrà una Prestazione giornaliera così come determinata dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento incrementata della quota ceduta dal cedente, viceversa l'Utente cedente si vedrà decurtata la propria Prestazione giornaliera della quota ceduta.

Non è consentita la cessione di Prestazioni oltre al valore disponibile, pertanto qualora l'Utente cedente abbia esaurito il Gas detenuto in stoccaggio o abbia riempito lo spazio a lui conferito, non potrà cedere rispettivamente Prestazioni di Erogazione e Prestazioni di Iniezione.

Per la durata di validità della transazione l'Impresa di Stoccaggio determinerà i corrispettivi da fatturare all'Utente cessionario e da sottrarre a quanto fatturato all'Utente Cedente secondo la seguente formula applicata ad ogni giorno della durata della transazione:

$$C * \beta_{\text{cessione}} * f_P / N_g$$

Dove:

C = Capacità di Iniezione e/o Capacità di Erogazione e/o Extrapunta di Erogazione e/o Punta Incrementale Interrompibile su base mensile conferita all'Utente cedente

f_P = corrispettivo unitario approvato dall'AEEG, per la Prestazione oggetto del trasferimento

β_{cessione} = Prestazione ceduta/Prestazione disponibile

N_g = numero dei giorni della fase di riferimento

7.3.3 Richiesta di cessione e/o scambio del Gas

La richiesta di cessione e/o scambio del Gas, di cui al punto 8) del paragrafo 7.2 del presente capitolo deve pervenire secondo le modalità definite al paragrafo 7.3.4 e deve contenere le seguenti informazioni:

1. La quantità di Gas oggetto della transazione e/o scambio, con dettaglio giornaliero;
2. Le Parti coinvolte;
3. L'Utente cui fatturare gli oneri di gestione della transazione, se diverso dall'Utente cedente.

Un Utente non potrà effettuare cessioni di Gas nel caso in cui la giacenza dell'Utente cedente a seguito della transazione risulti minore di zero.

Edison Stoccaggio S.p.A. inibirà l'esecuzione della cessione e/o scambio di Gas da Utente cedente e cessionario qualora la giacenza dell'Utente cedente,

decurtata dell'eventuale quantitativo di Gas a Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4, evidenzi, sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la cessione dovrebbe essere validata, un prelievo di Gas eccedente il Gas di sua proprietà.

Ai fini della predetta verifica Edison Stoccaggio S.p.A. considererà in ogni giorno l'ordine cronologico di accettazione delle cessioni da parte dell'Utente cessionario, verificando, per ogni Utente cedente, il saldo giornaliero delle cessioni ed escludendo, in successione, prima l'ultima transazione accettata nel caso in cui il saldo giornaliero comporti un utilizzo di gas strategico a carico dell'Utente cedente o un supero di Spazio a carico dell'Utente cessionario, fino al raggiungimento delle condizioni di validità.

Resta espressamente ferma, in tali casi, l'applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 8.4 del Codice di Stoccaggio.

Nel caso di cui al presente paragrafo, Escomas invierà ad entrambi gli Utenti una e-mail, comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione. Sarà inibita altresì l'esecuzione della cessione nel caso in cui l'Utente cessionario per effetto della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Codice.

7.3.4 Termini ed Efficacia della richiesta di transazione

La richiesta di cessione e/o scambio deve essere resa disponibile su Escomas o anticipata via fax e/o e-mail all'Impresa di Stoccaggio dall'Utente cedente e/o dall'Utente cessionario in caso di malfunzionamento della Piattaforma Informatica, entro 1 giorno lavorativo prima dell'inizio del mese di entrata in vigore della cessione e/o scambio; inoltre, entro l'ultimo giorno del mese precedente, il documento deve pervenire all'Impresa di Stoccaggio in originale. La suddetta richiesta, controfirmata dalle Parti, deve essere inviata dagli Utenti interessati all'Impresa di Stoccaggio, nelle modalità e con i mezzi indicati dal paragrafo 4A.5.1 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo".

La cessione e/o scambio può avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo ed è efficace a partire da qualsiasi giorno infra-mensile, con una durata minima giornaliera, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 7.2 punti 1), 2) e 3), per i quali la durata che si intende fino al termine dell'Anno Termico.

Qualora gli Utenti interessati non facciano pervenire la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti, l'Impresa di Stoccaggio non processerà la

richiesta di cessione e/o scambio comunicando per iscritto il mancato buon esito della transazione ad entrambi gli Utenti interessati, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la richiesta di cessione e/o scambio si riferisce.

Non sono efficaci nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio cessioni di capacità qualora l'Utente cedente e l'Utente cessionario non abbiano: (i) provveduto, alla data della richiesta, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti; (ii) uno dei requisiti necessari alla validità della cessione.

In tali casi, l'Impresa di Stoccaggio comunicherà per iscritto il mancato buon fine della transazione ad entrambi gli Utenti interessati, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la richiesta di cessione si riferisce.

7.4 CESSIONI DI GAS PER IL BILANCIAMENTO

L'Utente che sia incorso ai casi descritti ai paragrafi 8.4 del capitolo "Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi", può, ai fini della compensazione della propria posizione in stoccaggio, effettuare una transazione in termini di:

1. Gas

Edison Stoccaggio S.p.A. inibirà l'esecuzione della cessione di Gas da Utente cedente e cessionario qualora la giacenza dell'Utente cedente, decurtata dell'eventuale quantitativo di Gas a Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4, evidenzi, sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la cessione dovrebbe essere validata, un prelievo di Gas eccedente il Gas di sua proprietà.

Ai fini della predetta verifica Edison Stoccaggio S.p.A. considererà in ogni giorno l'ordine cronologico di accettazione delle cessioni da parte dell'Utente cessionario, verificando, per ogni Utente cedente, il saldo giornaliero delle cessioni ed escludendo, in successione, prima l'ultima transazione accettata nel caso in cui il saldo giornaliero comporti un utilizzo di gas strategico a carico dell'Utente cedente o un supero di Spazio a carico dell'Utente cessionario, fino al raggiungimento delle condizioni di validità.

Resta espressamente ferma, in tali casi, l'applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 8.4 del Codice di Stoccaggio.

Nel caso di cui al presente paragrafo, Escomas invierà ad entrambi gli Utenti una e-mail, comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione. Sarà inibita altresì l'esecuzione della cessione nel caso in cui l'Utente cessionario per effetto della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Codice

Le Cessioni di Gas non implicano la cessione della prestazione PE associata.

La richiesta di cessione, di cui al presente paragrafo, controfirmata dalle Parti, deve essere resa disponibile su Escomas dagli Utenti interessati all'Impresa di Stoccaggio entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli Utenti dei dati circa la propria posizione, così come indicato al paragrafo 4A.5 dell'Allegato "Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo".

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Le quantità di Gas oggetto della cessione con dettaglio giornaliero;
- b) Le Parti coinvolte;
- c) La data di inizio e la durata della cessione;
- d) L'Utente cui fatturare gli oneri di gestione della transazione, se diverso dall'Utente cedente.

Qualora gli Utenti interessati non facciano pervenire la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti, l'Impresa di Stoccaggio comunica la mancata accettazione della richiesta di transazione entro 15 giorni dalla data ultima per il ricevimento delle richieste e non applicherà le disposizioni in essa previste.

7.5 TITOLARITA' DELLA CAPACITA' E/O DEL GAS CEDUTI/SCAMBIATI

La titolarità della Capacità di Stoccaggio e/o delle Prestazioni e/o del Gas ceduto e/o scambiati viene trasferita dall'Utente "cedente" all'Utente "cessionario" per tutta la durata della transazione. Pertanto l'Impresa di Stoccaggio fattura a quest'ultimo i corrispondenti corrispettivi, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento". Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità e/o del Gas torna in capo all'Utente cedente.

7.6 ONERI

Gli oneri da corrispondere all'Impresa di Stoccaggio, a copertura dei costi addizionali sostenuti, per l'effettuazione delle operazioni di scambio e/o cessione sono pari ad un importo fisso di 550,00 €.

L'importo fisso è rivalutato ogni Anno Termico a partire dall'anno termico 2007-2008, applicando l'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati riportato dall'ISTAT.

L'importo sarà dovuto all'Impresa di Stoccaggio dal solo Utente cedente, a meno di diversa indicazione sottoscritta dalle parti nel modulo di richiesta. In tale caso, le modalità di ripartizione tra gli Utenti dell'importo dovranno essere indicate nella richiesta in modo chiaro e di immediata applicabilità.

In caso contrario, l'Impresa di Stoccaggio fatturerà l'Importo all'Utente cedente. Il predetto importo sarà dovuto all'Impresa di Stoccaggio anche nel caso in cui la stessa comunichi il mancato buon esito della transazione.

Formattato: Barrato, Evidenziato

7.7 TRASFERIMENTI DI CAPACITA' DI STOCCAGGIO

Qualora un Utente subentri nella fornitura a clienti finali, di cui all'articolo 18, comma 2 e 3 del D.Lgs 164/00, in precedenza serviti da altri Utenti dell'Impresa di Stoccaggio, ha diritto di richiedere all'Impresa di Stoccaggio il trasferimento dello Spazio, della PE e della PI, finalizzati agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 2 e 3 del D.Lgs 164/00.

A tal fine l'Utente subentrante trasmette all'Impresa di Stoccaggio in copia conoscenza all'Utente uscente, la richiesta di Trasferimento contenente le seguenti informazioni:

1. Le Capacità di stoccaggio finalizzati agli obblighi di cui alla fornitura;
2. I dati necessari alla quantificazione della suddetta capacità in base alle procedure in vigore;
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'avvenuto subentro di fornitura ed il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore subentrante, qualora il fornitore subentrante sul cliente finale non sia l'Utente richiedente;
4. La data di inizio del trasferimento.

La documentazione deve pervenire all'Impresa di Stoccaggio entro 7 giorni lavorativi prima della fine del mese precedente l'inizio del trasferimento, con le modalità previste dal paragrafo 4A.5.2 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo".

Nel caso in cui il soggetto subentrante non sia già un Utente deve fornire insieme alla richiesta, la documentazione prevista al cap.5 "Conferimento di Capacità di Stoccaggio".

L'impresa di Stoccaggio effettua il trasferimento qualora l'Utente uscente abbia usufruito dei diritti di priorità di cui al paragrafo 5.7 del capitolo "Conferimenti di Capacità di stoccaggio" e per un ammontare di Spazio pari al massimo al quantitativo conferito all'Utente uscente per la specifica categoria prioritaria.

La quantità di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Erogazione associate al consumo complessivo del cliente finale oggetto del trasferimento sono determinate dall'Impresa di Stoccaggio sulla base di una procedura redatta in conformità con i criteri di conferimento e disponibile sul Sito Internet.

L'impresa di Stoccaggio comunicherà agli Utenti interessati i risultati del trasferimento entro 2 giorni lavorativi prima della fine del mese precedente l'inizio del trasferimento.

Nel caso in cui il soggetto subentrante non sia già un Utente, l'Impresa di Stoccaggio invierà il contratto di Stoccaggio, redatto secondo lo standard pubblicato sul Sito Internet, con l'indicazione delle Capacità Conferite. Tale Contratto ha efficacia a partire dalla data di efficacia del trasferimento.

7.7.1 Efficacia del Trasferimento

Il trasferimento potrà avere corso dal primo giorno del mese successivo l'invio della richiesta e sarà efficace a partire da qualsiasi giorno infra-mensile.

7.7.2 Titolarità della capacità trasferita

A partire dalla data di Conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passa in capo al nuovo Utente: pertanto l'Impresa di Stoccaggio, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvede a fatturare a quest'ultimo, a fronte del servizio effettuato le tariffe e gli eventuali corrispettivi per il bilanciamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento".

Formattato: Barrato